

OGGETTO: ART. 175 E 193 DEL DLGS 18 AGOSTO 2000 N. 267 - VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE E CONTROLLO DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2026-2028. ART. 187 DEL DLGS 18 AGOSTO 2000 N. 267 - VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2026-2028 PER APPLICAZIONE DELLA QUOTA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2025.

Prp 42/2026

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

VISTO l'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio;

DATO ATTO che con deliberazione n. n. 88 del 18/12/2026 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2026 - 2028;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 12/03/2026 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione - PEG per l'anno 2026 e con il medesimo atto i responsabili di settore sono stati autorizzati ad adottare tutti gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 16/03/2026 con cui è stato approvato il Piano Integrato di attività e programmazione PIAO Piano Performance 2026-2028, di cui all'art. 6 del DL 9 giugno 2021, n. 80;

RICHIAMATO l'art. 187 del D.Lgs. n. 267/2000, ed in particolare:

- il comma 1, ai sensi del quale il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. I fondi destinati agli investimenti risultanti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto;
- il comma 2, ai sensi del quale la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente può essere utilizzata per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità: a) per la copertura di debiti fuori bilancio; b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari; c) per il finanziamento di spese di investimento; d) per il finanziamento di spese correnti a carattere non permanente; e) per l'estinzione anticipata dei prestiti;
- il comma 3-bis, ai sensi del quale il risultato di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'Ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222 del TUEL, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'art. 193 del TUEL;

DATO ATTO che con deliberazione n. 15 del 28 aprile 2026 il Consiglio comunale ha approvato il rendiconto della gestione relativo all'esercizio 2025, da cui risulta che:

- la quota del risultato di amministrazione 2025 di parte accantonata, ammonta ad € 6.809.603,51.=, di cui "fondo obiettivi di finanza pubblica" € 59.765,53.= e "altri accantonamenti" € 576.976,00.=;
- la quota del risultato di amministrazione 2025 di parte vincolata ammonta ad € 3.050.850,54.=, di cui "Vincoli derivanti da trasferimenti" € 3.019.667,34.= e "Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente", € 31.183,20.=;
- la quota del risultato di amministrazione 2025 destinata agli investimenti ammonta ad € 162.669,04.=;
- la quota del risultato di amministrazione 2025 disponibile ammonta ad € 20.919.367,11.=.

DATO ATTO che le quote del risultato di amministrazione 2025 risultano così determinate:

- Quota di parte accantonata:

Quota definita in sede di rendiconto Fondo debiti di finanza pubblica (A1)	€ 59.765,53	
Quota definita in sede di rendiconto Altri accantonamenti (A2)	€ 576.976,00	
Applicazione precedenti alla presente deliberazione (B1)	€ 59.765,53	
Applicazione precedenti alla presente deliberazione (B2)	€ 364.530,00	
Quota applicata con la presente deliberazione (C1)	€ 0,00	
Quota applicata con la presente deliberazione (C2)	€ 0,00	
Quota risultante (D1=A1-B1-C1)	€ 0,00	
Quota risultante (D2=A2-B2-C2)	€ 212.446,00	

- Quota di parte vincolata:

Quota definita in sede di rendiconto Vincoli derivanti da trasferimenti (A1)	€ 3.019.667,34	
Quota definita in sede di rendiconto Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente (A2)	€ 31.183,20	
Applicazione precedenti alla presente deliberazione (B1)	€ 1.384.355,92	
Applicazione precedenti alla presente deliberazione (B2)	€ 27.637,00	
Quota applicata con la presente deliberazione (C1)	€ 1.179.004,51	

Quota applicata con la presente deliberazione (C2)	€ 0,00	
Quota risultante (D1=A1-B1-C1)	€ 456.306,91	
Quota risultante (D2=A2-B2-C2)	€ 3.546,20	

- Quota destinata agli investimenti:

Quota definita in sede di rendiconto (A)	€ 162.669,04	
Applicazione precedenti alla presente deliberazione (B)	€ 162.669,04	
Quota applicata con la presente deliberazione (C)	€ 0,00	
Quota risultante (D=A-B-C)	€ 0,00	

- Quota disponibile:

Quota definita in sede di rendiconto (A)	€ 20.919.367,11	
Applicazione precedenti alla presente deliberazione (B)	€ 8.626.068,26	
Quota applicata con la presente deliberazione (C)	€ 450.000,00	
Quota risultante (D=A-B-C)	€ 11.843.298,85	

VERIFICATO inoltre che l'applicazione del risultato di amministrazione, pur riducendo la disponibilità di cassa, non ne comporta squilibri in quanto l'attuale disponibilità del fondo cassa, unitamente ai flussi di cassa previsti nel bilancio, compresa l'attuale variazione, risulta sostenibile nel tempo;

CONSIDERATO che il servizio di tutela minori, comprensivo degli inserimenti in comunità educative e strutture residenziali disposti dall'Autorità giudiziaria o dai competenti servizi sociali, costituisce funzione fondamentale dell'Ente, avente carattere obbligatorio e non differibile, la cui gestione è affidata all'Azienda Speciale "Futura" interamente partecipata dal Comune, quale ente strumentale incaricato della gestione dei servizi sociali;

DATO ATTO che, sulla base della relazione del Dirigente del Settore Servizi alla Persona e alla Comunità e della relazione del Direttore dell'Azienda Speciale, agli atti del procedimento, è emerso un fabbisogno ulteriore riferito agli interventi di tutela minori non fronteggiabile con gli stanziamenti correnti già iscritti nel bilancio di previsione, in ragione dell'incremento degli inserimenti e dei maggiori oneri derivanti dai provvedimenti dell'Autorità giudiziaria;

RITENUTO, pertanto, di destinare quota dell'avanzo di amministrazione disponibile, per un importo pari a euro 450.000,00, al finanziamento del trasferimento corrente all'Azienda Speciale, specificamente finalizzato alla copertura degli oneri relativi agli interventi di tutela minori, in quanto trattasi di spesa necessaria ad assicurare la continuità di un servizio pubblico essenziale e l'adempimento di obblighi di legge gravanti sul Comune;

DATO ATTO che tale scelta risulta coerente con i principi di prudenza, sana gestione finanziaria e corretta programmazione, in conformità all'articolo 187 del TUEL e ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte dei conti (ex plurimis Corte dei Conti Lombardia del n. 155/2024), secondo cui l'utilizzo dell'avanzo disponibile per il finanziamento della spesa corrente deve essere sorretto da una puntuale motivazione circa le esigenze pubbliche perseguite e la sostenibilità dell'operazione;

DATO ATTO, ulteriormente, che l'applicazione dell'avanzo disponibile, per un importo pari a euro 450.000,00, non è destinata al finanziamento indistinto della gestione corrente dell'Azienda Speciale, bensì esclusivamente all'integrazione del trasferimento necessario a garantire l'esercizio della funzione comunale di tutela minori e la copertura degli oneri derivanti dagli inserimenti in strutture residenziali;

RICHIAMATO l'art. 193 comma 2 del TUEL, in base al quale almeno una volta, entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente approva:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

VISTO l'art. 175 comma 8, il quale prevede che *“Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”*;

VISTE le richieste pervenute dai diversi Settori in merito alla necessità di modificare alcuni stanziamenti di parte corrente e di parte di investimento, al fine di perseguire gli obiettivi fissati dall'Amministrazione comunale;

RITENUTO pertanto necessario procedere con l'assestamento del bilancio ed il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, così come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

DATO ATTO che il Dirigente Responsabile del Settore Risorse Umane, Finanziarie, Servizi al Cittadino, Ambiente/Ecologia e Protocollo ha richiesto ai Dirigenti di Settore le seguenti informazioni:

- l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
- l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui, anche al fine di adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

RILEVATO che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare, come risulta dalle attestazioni dei Dirigenti (All. 4);

CONSIDERATO che i Dirigenti, pur richiedendo variazioni degli stanziamenti di bilancio, non segnalano situazioni tali da far prevedere l'alterazione degli equilibri di Bilancio e la conseguente necessità di adottare provvedimenti di riequilibrio della gestione di competenza e di quella dei residui;

RICHIAMATO il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, in base al quale in sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la redazione del rendiconto, è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato:

- a) nel bilancio in sede di assestamento;
- b) nell'avanzo, in considerazione dell'ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quello dell'esercizio in corso, in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri;

VERIFICATO l'attuale stanziamento del Fondo di Riserva, ritenuto congruo;

ACCERTATO che il Comune di Pioltello può legittimamente applicare il risultato di amministrazione anno 2025;

VISTA pertanto la variazione di assestamento generale di bilancio, predisposta in base alle richieste formulate dai Dirigenti e Responsabili, con la quale si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio e degli equilibri di bilancio, composta dei seguenti allegati:

All 1) Variazione al bilancio di previsione 2026-2028 – competenza e cassa anno 2026, competenza anni 2027 e 2028;

All 2) Equilibri di bilancio;

All 3) Quadro generale riassuntivo;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione delle variazioni sopra citate, ai sensi dell'art. 175 comma 8, art. 187 comma 1 e 2 e dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000;

PRESO ATTO che la variazione di bilancio non modifica il limite per la spesa relativa agli incarichi professionali esterni;

EVIDENZIATO che il bilancio di previsione, per effetto della citata variazione, pareggia nel seguente modo:

Esercizio 2026: € 58.523.858,88

Esercizio 2027: € 36.697.318,33

Esercizio 2028: € 36.697.318,33

VISTO l'art. 239, 1° comma, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede l'espressione di apposito parere da parte dell'Organo di Revisione;

PRESO ATTO che l'Organo di Revisione si è espresso, ai sensi dell'art. 239 comma 1° lettera b), in ordine alla presente variazione con proprio parere n. 29 del 15/07/2026 (All. 6);

VISTO il verbale della Commissione Consiliare in data ;

DATO ATTO CHE in allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 smi, qui allegati;

DATO ATTO CHE in allegato alla presente è stato acquisito, altresì, il parere favorevole del Segretario Generale Dott. Giovanni Andreassi in merito alla conformità legislativa.

CON VOTI ____ favorevoli ____ contrari, ____ astenuti, esito accertato e proclamato dal Presidente.

DELIBERA

DI APPROVARE la variazione di assestamento generale, con la quale si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio, consistente anche nell'applicazione di quote del risultato di amministrazione 2025, come risulta dai seguenti allegati:

- All 1) Variazione al bilancio di previsione 2026-2028 – competenza e cassa anno 2026, competenza anni 2027 e 2028;
- All 2) Equilibri di bilancio;
- All 3) Quadro generale riassuntivo;

DI DARE ATTO che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio, come da attestazioni dei Dirigenti (All. 4);

DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, del permanere di una situazione di equilibrio di bilancio e pertanto della non necessità di adottare misure di riequilibrio (All. 5);

DI DARE ATTO che in seguito alla variazione di cui alla presente deliberazione viene consentito il mantenimento di tutti gli equilibri del bilancio di previsione, come dimostrato nell'allegato 2 (Equilibri di Bilancio);

DI DARE ATTO che la quota dell'avanzo di amministrazione disponibile applicata, pari a euro 450.000,00, è destinata al finanziamento del trasferimento corrente all'Azienda Speciale "Futura", esclusivamente per la copertura degli oneri connessi agli interventi di tutela dei minori, comprensivi degli inserimenti in comunità educative e strutture residenziali disposti dall'Autorità giudiziaria o dai competenti servizi sociali, al fine di garantire la continuità del servizio pubblico essenziale e l'adempimento degli obblighi di legge gravanti sul Comune;

PRESO ATTO che la variazione di bilancio non modifica il limite per la spesa relativa agli incarichi professionali esterni;

DI DARE ATTO che il bilancio di previsione, per effetto della presente variazione, pareggia nel seguente modo:

Esercizio 2026: € 58.523.858,88

Esercizio 2027: € 36.697.318,33

Esercizio 2028: € 36.697.318,33

DI DARE ATTO che l'Organo di Revisione si è espresso favorevolmente con proprio parere n. 29 del 15/07/2026(All. 6);

DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà allegata al Rendiconto dell'esercizio 2026;

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del T.U. n. 267/2000.